



**SERVIZIO SOCIALE E
IMMIGRAZIONE**
Via Roma 101 – 59100 Prato
Fax 0574.183.7360
PEC
comune.prato@postacert.toscana.it



ALLEGATO A)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI "ABITARE SUPPORTATO" E "APPARTAMENTI PER L'AUTONOMIA" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI INCLUSIONE SOCIALE PER L'ABITARE

TRA

Il Comune di Prato (di seguito denominato "Comune") - C.F. 84006890481 - con sede legale a Prato, in Piazza del Comune n. 2, rappresentata nella persona _____, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato, domiciliata presso la sede legale del Comune;

E

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito denominata "Azienda USLTC"), con sede in Firenze - Piazza S. Maria Nuova, 1 (C.F. e P. IVA 06593810481), nella persona della Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, domiciliata per la carica presso la sede della struttura in via di San Salvi 12 in Firenze, delegato alla firma del presente atto dal Direttore Generale, in base alla Delibera n. _____ del ____/____/____;

E

- **la Società della Salute Area Pratese**, (di seguito denominata "SdS"), Codice Fiscale e Partita IVA 01975410976, con sede legale in Prato piazza del Comune 2, rappresentata dal Direttore Dott. Lorena Paganelli, nominato con decreto del Presidente della Società della Salute Area Pratese n. 1 del 28/06/2023, domiciliato per la carica presso la suddetta Società, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

Di seguito indicate come parti:

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 2/2019 e s.m.i., la Regione Toscana ha disciplinato l'assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica (ERP) e la disciplina gestionale degli alloggi stessi, in riferimento all'assegnazione degli alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle autogestioni e ai condomini, alla gestione dei contratti di locazione;
- l'art. 14, comma 6 della suddetta Legge Regionale n.2/2019 e s.m.i., ha stabilito che entro il limite del comma 2 dell'articolo medesimo, i comuni possono destinare gli alloggi erp al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare e che gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di interventi dei comuni;



**SERVIZIO SOCIALE E
IMMIGRAZIONE**
Via Roma 101 – 59100 Prato
Fax 0574.183.7360
PEC
comune.prato@postacert.toscana.it



- sulla base della collaborazione instaurata da tempo tra il Comune di Prato e l’Azienda USL Toscana Centro – UFSMA Unità funzionale salute mentale adulti, al fine di dare risposte positive alle richieste di alloggi per persone in situazione di disagio mentale per incentivare processi di autonomia personale, il Comune dispone di n. 3 alloggi, di cui 2 alloggi ERP di proprietà comunale e un alloggio privato in sua disponibilità tramite apposita convenzione con Associazione il Casolare ODV, agenzia sociale per la casa riconosciuta dalla Regione Toscana che collabora con i servizi sociali del Comune di Prato, da destinare a soggetti svantaggiati che riversano in condizioni di disagio abitativo e psico-sociale, per poter attivare percorsi di autonomia abitativa nell’ambito del progetto “Abitare Supportato”;
- i progetti di cui sopra erano stati definiti tramite precedenti e necessitano pertanto di essere riconfermati e regolamentati, con la sottoscrizione di un Accordo tra le parti, che possa prevedere anche l’implementazione degli alloggi, in base alle disponibilità del Comune di Prato, di altri eventuali enti partecipanti e del terzo settore, da regolamentarsi tramite accordi integrativi e/o protocolli al presente atto ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di terzo settore;

Vista la Parte IV del Regolamento del Comune di Prato del sistema di inclusione sociale per l’abitare, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2023, denominata “Progetti di abitare supportato e appartamenti per l’autonomia”, la quale disciplina l’assegnazione temporanea di alloggi di proprietà del Comune di Prato o nella sua disponibilità, per la realizzazione di progetti di abitare supportato, ossia interventi alloggiativi destinati a persone inserite in progetti terapeutici-riabilitativi della Salute Mentale o per la realizzazione di progetti di autonomia, sul modello del “gruppo appartamento”, per persone disabili.

Visto l’art 26 del citato Regolamento “Requisiti, utilizzo e assegnazione degli immobili” il quale dispone che potranno essere sottoscritti specifici accordi tra Comune di Prato e Azienda USL Toscana Centro per i progetti di abitare supportato, e/o con la SDS Pratese per disciplinare gli obblighi e competenze delle parti;

Viste le Linee di indirizzo regionali sulle strutture residenziali psichiatriche e l’abitare supportato approvate con la deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 1127.

Considerato che gli obiettivi e finalità sopra indicate sono condivise e coerenti con gli obiettivi strategici del Comune di Prato, di SdS Area Pratese e dell’Azienda USL Toscana Centro, al fine di dare risposte diversificate ed efficaci alla richiesta di alloggi per persone in situazione di disagio mentale e favorire sempre più processi di autonomia personale.

Vista la Deliberazione della Giunta del Comune di Prato n. _____, la Deliberazione della Giunta della SdS Area Pratese n. _____, la Delibera DG n._____ dell’ AUSL Toscana Centro, con le quale è stato disposto:

- di dare prosecuzione all’esperienza finora svolta di Abitare Supportato tramite la messa a disposizione dei n. 3 alloggi in disponibilità del Comune indicati in premessa, nello specifico n. 2 alloggi ERP di proprietà comunale di Via da Quarrata e di via di Gabbiana Prato e un alloggio



privato in convenzione tra il Comune e l'Associazione "il Casolare" ODV in via Seminario – Prato.

- di procedere alla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione tra Comune di Prato, Azienda USL Toscana Centro e SdS Area Pratese, in conformità all'art. 26 del Regolamento comunale di cui alla premessa del presente atto, che definisca nel dettaglio, ai sensi della sopracitata normativa, gli aspetti del progetto Abitare Supportato.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto denominato "Abitare supportato" destinato ad adulti con patologie psichiatriche in carico ai relativi servizi di salute mentale dell'Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento di Salute Mentale, oppure a persone con disabilità in carico ai servizi sociali professionali dell'Azienda USLTC da inserire in progetti di autonomia, con finalità di assegnazione temporanea di alloggi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Prato.

ART. 2 – DESCRIZIONE e OBIETTIVI

Il progetto sperimentale di "abitare supportato" è un percorso in cui la casa, pur assunta come occasione terapeutico-riabilitativa, costituisce un luogo che valorizza l'esperienza abitativa in un ambiente naturale per il processo di acquisizione dell'autonomia della persona.

Gli obiettivi del progetto sono:

- favorire, nell'ambito del progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato delle persone destinatarie, programmi di "abitare supportato" che rappresentino interventi emancipativi e di sostegno all'autonomia;
- favorire l'acquisizione da parte delle persone destinatarie del controllo sulla propria vita per la realizzazione di progetti e aspirazioni;
- promuovere il ruolo della famiglia quale risorsa potenziale del percorso;
- recuperare o potenziare abilità inerenti alla gestione della propria persona, della casa e della vita di relazione;
- beneficiare di un luogo certo attorno al quale possano realizzarsi azioni di cura e di riabilitazione;
- promuovere l'integrazione delle persone destinatarie nel tessuto sociale del territorio e del tempo libero.

ART. 3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Le attività previste dal progetto saranno destinate a persone adulte in carico ai servizi di Salute Mentale dell'Azienda USL Toscana Centro Prato, oppure a persone con disabilità in carico ai servizi sociali professionali dell'Azienda USLTC da inserire in progetti di autonomia, con finalità di assegnazione temporanea di alloggi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Prato

Oltre ad un progetto personalizzato individuato da parte del servizio che ha in carico il beneficiario (PTRI – Progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato), dovrà essere redatto un progetto di



gruppo per ciascun appartamento da parte della UFSMA di Prato, da sottoporre al Comune di Prato per la sua condivisione e approvazione prima dell'attivazione della convivenza.

Le persone destinatarie del progetto saranno proposte dalle equipe curanti e la loro ammissione sarà sottoposta al parere della Commissione Inclusione e Accoglienza del Comune di Prato.

I requisiti generali per l'ammissione sono:

- a) residenti nel Comune di Prato;
- b) con cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- c) PTRI individuale definito dai servizi specialistici proponenti con specifica indicazione di inserimento in un progetto di "abitare supportato";
- d) mancanza di alloggio ovvero difficoltà di provvedere in maniera autonoma al reperimento di un'abitazione;
- e) in caso di assegnazione ai sensi dell'art. 14 della LRT 2/2019, i beneficiari devono possedere i requisiti previsti per l'accesso e la permanenza negli alloggi ERP;
- f) altri requisiti previsti dal Regolamento di inclusione sociale per l'abitare.

ART. 4. PROGETTI

I progetti di abitare supportato, già esistenti e che si intendono proseguire con la presente convenzione, sono i seguenti:

- progetto in appartamento ERP del Comune di Prato sito in via di Gabbiana (3 posti);
- progetto in appartamento ERP del Comune di Prato sito in via da Quarrata (3 posti);
- progetto in appartamento in locazione dell'Ass.ne il Casolare ODV sito in via Seminario (4 posti).

Eventuali ulteriori progetti saranno elaborati dai Servizi competenti e approvati, previa intesa formale tra le parti, con accordo integrativo alla presente convenzione, in seguito alla messa a disposizione di alloggi da parte del Comune di Prato o altri Comuni aderenti successivamente alla presente convenzione tramite apposito addendum.

L'inserimento nel progetto, e la relativa assegnazione in caso di alloggio ERP, avrà una durata di massimo 4 anni e termina al raggiungimento della scadenza del progetto, salvo rinnovo a seguito di presentazione di apposita richiesta di prosecuzione, debitamente motivata, per un periodo ulteriore di 4 anni, o proroga per un periodo di 3 mesi, fermo restando il preventivo/rinnovo proroga del presente atto per la medesima durata, come indicato al successivo art. 6.

In caso di permanenza nell'alloggio oltre la data di scadenza iniziale, dovrà essere ripresentato un nuovo progetto personalizzato, con indicate le complessità e criticità socio-sanitarie che hanno determinato la necessità di prosecuzione. Sarà, in tal caso, stabilita una nuova durata progettuale relativa alla specificità del caso che ne hanno determinato il percorso verso l'abitare supportato, fermo restando la durata complessiva del presente accordo e dell'eventuale rinnovo.

Il Comune di Prato effettuerà un monitoraggio almeno biennale rispetto al mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggi, all'occupazione dell'alloggio, alla corretta conduzione dello stesso e al regolare pagamento del relativo canone di locazione, come disciplinato nel



regolamento comunale citato in premessa, nonché degli altri oneri previsti (utenze e spese condominiali se dovute).

La manutenzione dell'alloggio, eventuali assicurazioni o garanzie o la titolarità di interventi in seguito ad eventuali danni provocati dai beneficiari, sono concordati con l'UFC dell'AUSLTC e devono essere indicati nel progetto individuale nell'accordo tra gli enti, ai sensi dell'art. 26 comma 11 del Regolamento comunale citato in premessa.

ART. 5. ASSEGNAZIONE ALLOGGI: MODALITA', MONITORAGGIO E DECADENZA

Gli alloggi sono assegnati dal dirigente del Servizio Sociale, tenendo conto delle caratteristiche degli alloggi disponibili e della proposta progettuale da attivarsi, in base alle proposte pervenute da A USL Toscana Centro.

L'Amministrazione Comunale, la SDS e l'UF della Azienda USL competente hanno il diritto di effettuare sopralluoghi in tutti i locali dell'alloggio, anche senza preavviso, ai sensi dell'art. 25, comma 6 del regolamento comunale citato in premessa.

Il soggetto ospitato in alloggio ha l'obbligo di rilasciare tempestivamente l'immobile alla scadenza dell'assegnazione/inserimento nel progetto o in ipotesi di revoca o decadenza dalla stessa, o quando vengano meno i presupposti del percorso di cura, previa valutazione posta in essere dall'UFSMA di Prato in condivisione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Prato.

L'Amministrazione Comunale può disporre l'interruzione immediata dell'accoglienza e del progetto per motivi di sicurezza o ordine pubblico o per gravi danni arrecati alle persone o all'alloggio, oppure può disporre il termine anticipato dell'accoglienza per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, a sua discrezione.

L'assegnazione decade qualora:

- il soggetto non risieda stabilmente nell'alloggio;
- ponga in essere comportamenti non compatibili con la sicurezza, con le regole di convivenza nell'alloggio o nel condominio, e secondo quant'altro eventualmente indicato nel progetto sottoscritto;
- in seguito a segnalazione del Dipartimento di Salute Mentale della ASL o del Servizio Comunale competente, dalla quale emerga l'incompatibilità del beneficiario con il progetto
- in caso di perdita dei requisiti previsti dalla presente convenzione e/o dalla Legge RT 2/2019 e/o dal Regolamento Comunale del sistema di inclusione sociale per l'abitare.

I beneficiari vengono altresì esclusi dal progetto per il verificarsi di almeno una di queste situazioni:

- a) morosità per 3 (tre) mesi nella stessa annualità, salvo situazioni di morosità incolpevole;
- b) atteggiamenti lesivi della dignità personale e dell'integrità fisica e morale degli altri coinquilini e dell'immobile;
- c) comportamenti contrari ai principi solidaristici alla base del progetto;
- d) comportamento non collaborativo con gli operatori e gli Assistenti Sociali di riferimento.

**SERVIZIO SOCIALE E
IMMIGRAZIONE**

Via Roma 101 – 59100 Prato

Fax 0574.183.7360

PEC

comune.prato@postacert.toscana.it

**ART. 6. COMPARTECIPAZIONE**

Ciascun beneficiario del progetto si dovrà impegnare a sostenere i costi dell'affitto, delle utenze, della manutenzione ordinaria e delle spese condominiali, in base alla suddivisione dei costi tra gli ospiti che sarà descritta nel progetto abitativo. In casi di particolare indigenza o disagio economico il Comune di Prato ed eventuali altri Comuni che intenderanno aderire tramite apposito accordo integrativo al presente atto, compatibilmente con le proprie risorse, per un periodo predeterminato e limitato nel tempo, potranno erogare contributi a supporto totale o parziale della spesa dei beneficiari nel caso in cui:

- il valore massimo ISEE non sia superiore a 9.360,00 euro;
- il valore del patrimonio mobiliare non sia superiore ad euro 8.000,00;
- non abbiano titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 2 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 cav). Nel caso di veicolo a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fa salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali o per situazioni legate a condizioni di disabilità del conducente o del passeggero;
- il beneficiario non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi adeguati all'esigenza del nucleo familiare (salvo evidenti situazioni di piccole quote, impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzo perchè l'alloggio è stato assegnato in seguito a disposizioni di legge ad altri assegnatari documentate, o situazioni dell'immobile tali che sia considerato non abitabile dagli organismi preposti a tale accertamento).

L'importo e la durata del contributo, come l'esenzione totale o parziale della spesa per i beneficiari, sono stabiliti in base ad istruttoria amministrativa del Comune di Prato che accerti la situazione di grave disagio socio economico del nucleo familiare e in base alla decisione della Commissione Inclusione e accoglienza.

I suddetti criteri sono stati elaborati in analogia con quanto previsto per l'erogazione dei contributi a persone in emergenza alloggiativa, tenendo però conto della peculiarità delle persone destinatarie del Progetto Abitare Supportato, spesso con gestione del patrimonio mobiliare più cautelativa e prudentiale tramite un amministratore di sostegno, e delle caratteristiche della progettualità di convivenza abitativa seguita dall'equipe curante.

ART. 7. IMPEGNI DELL'AUSLTC

L'Azienda USL Toscana Centro per il tramite dell'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti (DSMD):

- individua i beneficiari e propone il loro inserimento nei progetti di cui alla presente Convenzione;
- redige il progetto personalizzato (PTRI – Progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato), e il progetto di gruppo;
- definisce, con il supporto del servizio sociale professionale che opera nel DSM, le azioni per la determinazione della compartecipazione economica al progetto a carico dei beneficiari;
- definisce i necessari interventi di sostegno all'autonomia personale da attivare, tempi e modalità di verifica, eventuali interventi di mediazione;



**SERVIZIO SOCIALE E
IMMIGRAZIONE**
Via Roma 101 – 59100 Prato
Fax 0574.183.7360
PEC
comune.prato@postacert.toscana.it



- si relazione con la Commissione Inclusione e Accoglienza del Comune di Prato o di altri eventuali Comuni aderenti alla presente convenzione tramite apposito addendum, per poter aggiornare e monitorare la situazione dei beneficiari degli interventi;
- controlla periodicamente lo stato di conservazione dell'alloggio e delle cose al suo interno e segnala eventuali danni o quant'altro rilevato alla proprietà e al Comune di Prato o altro Comune aderente con nota scritta;
- monitora l'andamento del progetto con visite domiciliari a cadenza periodica e invia al Comune una relazione di monitoraggio con cadenza almeno annuale;
- mette a disposizione forme di assistenza domiciliare in base al progetto del beneficiario.

ART. 8. IMPEGNI DEL COMUNE DI PRATO

Il Comune di Prato per il tramite del Servizio Sociale e Immigrazione:

- conferma l'utilizzo degli alloggi già attivati e si impegna a mettere a disposizione nuovi alloggi, nel numero che sarà definito dalla Giunta Comunale nel corso della durata della convenzione, secondo le disponibilità e gli alloggi reperiti;
- mette a disposizione personale dell'area servizio Sociale professionale per azioni di supporto alla presente convenzione e per la determinazione delle compartecipazioni economiche al progetto;
- sottopone al parere della Commissione Inclusione e Accoglienza del Comune di Prato l'ammissione dei beneficiari;
- segue l'andamento del progetto in stretto contatto con UFSMA.

ART. 9. COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE

Le parti si impegnano a collaborare con la Società della Salute area pratese per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, nell'ottica di sviluppare sinergie tra il Comune, la Azienda USL e SdS pratese per promuovere sperimentazioni di housing sociale e di percorsi verso l'autonomia delle persone con disagio psichico.

In particolare, il ruolo di SdS sarà quello di collaborare nell'attuazione delle attività progettuali, con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione del progetto Abitare Supportato anche negli altri Comuni dell'ambito pratese.

ART. 10. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Gli ospiti devono provvedere agli interventi utili alla conservazione dell'alloggio e sono personalmente responsabili dei danni cagionati all'immobile stesso o a terzi a causa del loro comportamento. Il progetto abitativo potrà prevedere forme di assicurazione nei confronti di danni al fabbricato e verso terzi con oneri a carico degli ospiti, da inserirsi nei singoli progetti individualizzati.

Gli enti sottoscrittori il presente accordo sono esonerati da ogni responsabilità per danni all'immobile o a terzi causati dai beneficiari. Qualora, in casi di emergenza o necessità, siano effettuati sugli alloggi interventi onerosi spettanti agli ospiti, i soggetti gestori si rivarranno sugli ospiti inadempienti.

ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai fini del presente accordo, le Parti si qualificano come Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD), attraverso specifico atto (Atto di contitolarità) da sottoscrivere successivamente alla sottoscrizione del presente accordo tra le parti. Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. La disciplina in tema di trattamento dati e privacy per eventuali successive adesioni da parte di soggetti terzi, saranno regolamentate tramite specifici atti integrativi al presente accordo, qualora necessari.

ART. 12. – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto riguarda il divieto di *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013) e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante pec contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente".

Le parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

ART. 13 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

Sono individuati Referenti delle attività del presente accordo:

- per l'Azienda USL T.C.: Dr. Dr. Giuseppe Cardamone - Direttore Area Salute Mentale Adulti
- per la SDS: Dott.ssa Lorena Paganelli – Direttore della Società della salute Area Pratese
- per il Comune di Prato: Dr.ssa Francesca Silipo;

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente atto avrà efficacia unicamente se effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:



per l'Azienda USL T.C.: convenzionisoggettipubblici@postacert.toscana.it;

per la SDS: sdsareapratese@legalmail.it

per il Comune di Prato: comune.prato@postacert.toscana.it

ART. 14 – DECORRENZA, DURATA, RINNOVO E PROROGA

14.1. Decorrenza e durata

Il presente accordo produce effetti a partire dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà durata per complessivi 4 anni. Ogni eventuale variazione che si rendesse necessaria al presente accordo è concordata tra le parti in modo formale e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo di cui all'art. 13.

14.2. Rinnovo

Le parti potranno procedere, previo accordo formale a mezzo PEC, al rinnovo della presente convenzione per ulteriori 4 anni.

14.3. Proroga

Le parti concordano la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza del presente accordo, una proroga per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti al fine della formalizzazione di un nuovo accordo convenzionale.

Art. 15. INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE

15.1. Inadempienze

Eventuali inadempienze potranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti tramite PEC. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione del presente atto entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione del presente atto sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

15.2. Sospensione

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

Le parti si riservano la facoltà di sospendere il presente accordo per il mancato rispetto degli adempimenti previsti e sarà concesso alla parte inadempiente un termine di 30 giorni dalla contestazione scritta affinché si adegui alle condizioni regolamentate. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere l'accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, l'atto si intenderà automaticamente risolto.

15.3. Recesso

Le parti si riservano di recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare e mezzo PEC all'altro contraente, con anticipo di almeno 30 giorni. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per cause ad essa non imputabili, di proseguire le attività previste nel medesimo accordo. Il recesso dell'atto non comporterà alcun



diritto di ciascuna parte ad avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento.

15.4. Clausola risolutiva espressa

Le clausole previste dal presente accordo sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il presente accordo decade di diritto nei seguenti casi:

- accertati casi di incompatibilità addebitabile a responsabilità delle parti;
- violazione obblighi di condotta previsti nei rispettivi Codici di Comportamento;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto contrattuale.

ART. 16 – SPESE E CLAUSOLE FINALI

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a spese della parte che avrà interesse a farlo. La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, sarà registrato in caso d'uso,

L'imposta di bollo della presente convenzione è a carico dell'Azienda USLTC e viene assolta in maniera virtuale, come da autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate prot. 104296 del 04/12/2015.

ART. 17 – CLAUSOLE DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Prato

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione (firmato digitalmente)

Per l'AZIENDA USL Toscana Centro

Il Direttore della SOC Approvvigionamento Prestazioni
Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti (firmato digitalmente)

Per la SDS Area pratese

Il Direttore
Dr.ssa Lorena Paganelli (firmato digitalmente)